

La Signoria si obbligava a pagare alla vedova di Pietro Cornaro la suindicata pensione vitalizia di settecento ducati, di cui cinquecento resterebbero pe' suoi eredi; la venditrice potrebbe disporre morendo di una somma di ducati duemila; questa somma, egualmente che la pensione, sarebbe esente da qualsivosse degrado; se la repubblica venisse a perdere quelle due città, gli eredi vi avrebbero perduto qualunque diritto e lo riacquisterebbero tostochè i veneziani ne fossero diventati nuovamente padroni. La vedova poi prometteva di non passare ad altre nozze. Sull'esempio di lei, Giorgio Strasimiero, o, secondo altre cronache, *Strachonicchi*, il quale era il signore di Scutari, ne fece similmente cessione ai veneziani, per una provvisione vitalizia di mille ducati. Funesti possedimenti, che avvolsero più tardi la repubblica in guerre sanguinose e durissime, per conservarseli contro i turchi.

CAPO IX.

Regolamenti interni.

Anche all'interna politica della nostra repubblica è d'uopo dare un'occhiata. A tenore dei varii bisogni, erano nate nei secoli addietro le moliformi magistrature, che ne reggevano e ne governavano l'immenso corpo. In questo secolo, parecchie di esse presero miglior forma e rassodarono la loro autorità. Già si è veduto, quando ho descritto la famosa congiura di Marino Faliero, accresciuta di venti nobili la giudicatura dei decemviri, il quale accrescimento prese il nome di *zonta*, ossia aggiunta (1), e continuò stabilmente anche in seguito e sì, che a questi pure fu concesso il diritto del voto consultivo e deliberativo, uguale in tutto ai primitivi dieci; cosicchè potè dirsi, che quel tribunale fosse diventato piuttosto dei trenta: conservò tuttavolta l'originario nome di *Consiglio*

(1) Pag. 304 del vol. IV.